



Determinazione n° 1881/2018

OGGETTO: Sede della Cittadella del Politecnico di Torino. “Sopraelevazione del parcheggio pluripiano per la realizzazione di laboratori ed uffici”.  
**Provvedimento di esclusione.**  
C.I.G.: 7591921B64 - C.U.P.: E16J17001160005

### **Il Dirigente Area Edilizia e Logistica**

#### **Visto**

- il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii. e il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 per le parti ancora vigenti;
- l'art. 62 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Politecnico di Torino, emanato con DR 218 del 03.06.2013;
- il Consiglio di Amministrazione del 29.11.2016 che ha approvato il quadro delle deleghe in uso, tra le quali si enumerano le deleghe al Dirigente dell'Area Edilog.

#### **Premesso che**

- il dirigente dell'Area EDILOG con propria determinazione a contrarre n. 1110 del 23.08.2018 ha autorizzato l'indizione della procedura di gara per l'affidamento dei lavori di “sopraelevazione del parcheggio pluripiano per la realizzazione di laboratori ed uffici presso la Cittadella Politecnica del Politecnico di Torino” da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- in data 31.08.2018 è stato pubblicato il bando di gara per l'affidamento dei lavori suddetti;
- entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 08.10.2018 ore 15.00, sono pervenuti 13 plichi;
- in data 09.10.2018 il RUP, in seduta pubblica, ha provveduto a verificare la correttezza e la completezza della documentazione amministrativa prodotta dagli operatori economici che hanno presentato la propria candidatura e ha richiesto integrazioni al concorrente n. 8 che pertanto è risultato ammesso con riserva;
- in data 17.10.2018 il RUP ha sciolto la riserva sul concorrente n.8, essendosi conclusa positivamente la verifica dell'integrazione della documentazione e l'ha ammesso alla gara;
- in seduta riservata, la Commissione di Aggiudicazione, nominata con determina dirigenziale n. 1348 del 09.10.2018, ha rilevato dalla lettura del contenuto dell'offerte tecnica presentata dal concorrente n. 11, RTI CO.GA.L. S.r.l. (mandataria), M.I.T. S.r.l. e TERRA.CON S.r.l. (mandanti) che il medesimo ha indicato, nella relazione illustrativa del criterio B3, più progettisti quali propri consulenti esterni con compiti di natura tecnica, già incaricati da Codesta Stazione Appaltante della predisposizione del progetto posto a base di gara.

#### **Considerato che**

- l'art. 24, co. 7 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. prevede che *“gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara non possono essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione”*;
- l'art. 42 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. concretizza la fattispecie di conflitto di interessi quando il personale della Stazione Appaltante ma anche il prestatore di servizi che interviene per conto dell'amministrazione aggiudicatrice, possa influenzare, in qualsiasi modo, il risultato dell'aggiudicazione;
- la più recente giurisprudenza, su tale questione, ha evidenziato come debbano ritenersi rilevanti tutti i rapporti di dipendenza e di collaborazione riferiti al progettista, estendendo l'incompatibilità dell'art.



**POLITECNICO  
DI TORINO**

Area  
Edilizia e Logistica

**Dirigente Arch. Gianpiero Biscant**

24, co. 7 anche “*ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico professionale, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti*” ed ancora come l'art. 42, co. 4 imponga alla Stazione Appaltante un obbligo di vigilanza, sia in fase di aggiudicazione che in fase di esecuzione, specificatamente in riferimento al rispetto dell'obbligo di astensione e che questo sia da estendersi a tutte le possibili misure che possano ancora essere prese per prevenire o porre rimedio al conflitto (*Consiglio di Stato, V sez., sentenza n. 2853, 14 maggio 2018*).

Tutto quanto sopra premesso e considerato,

### **Determina**

di escludere dalla procedura il Raggruppamento Temporaneo di Imprese CO.GA.L S.r.l. – M.I.T. S.r.l. – TERRA.CON S.r.l. per la violazione degli artt. 24, comma 7 e 42 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Torino, 19 dicembre 2018

*Il Dirigente Area Edilizia e Logistica*  
*- Arch. Gianpiero Biscant -*